



Il contratto può essere rescisso dalla Comunità ai sensi dell'art. 14 del presente schema di contratto. Tale contratto deve intendersi altresì risolto nei casi previsti dall'art. 1015 del Codice Civile.

#### **ART. 4 VARIAZIONI**

Durante la validità del presente schema di contratto, di comune accordo tra le parti e seguendo le procedure di rito, potranno essere apportate, mediante un semplice scambio di lettere, le variazioni e le integrazioni ritenute necessarie per il migliore svolgimento del servizio, a condizioni comunque non peggiorative per l'Ente.

La Comunità si riserva la facoltà di variare le prestazioni contrattuali – in aumento o in diminuzione – nei limiti del 20% del valore contrattuale e con riferimento al quantitativo di materiale da trattare. In tali ipotesi la ditta sarà tenuta allo svolgimento delle prestazioni agli stessi patti e condizioni stabilite dal contratto.

#### **ART. 5 OGGETTO DEL SERVIZIO E MODALITA' DI ESECUZIONE**

Il servizio consiste nel ritiro dei rifiuti di tipo materiali ferrosi situati nei centri di raccolta gestiti dalla Comunità; la stessa si riserva di aggiungere altri punti di raccolta.

Il rifiuto urbano per cui si richiede il servizio è il seguente: **CER 20.01.40. – DESCRIZIONE: METALLI**

##### **5.1. RACCOLTA**

Il ritiro deve avvenire entro 24 ore dalla chiamata o dalla trasmissione della documentazione indicante i livelli di riempimento da parte della Comunità e comunque nel rispetto dei quantitativi e dei tempi di giacenza massimi previsti dalla legislazione vigente, o comunque nel rispetto di un calendario con giro programmato concordato con la Ditta. Le modalità di chiamata sono definite con l'appaltatore (mail o PEC) all'atto della stipula del contratto. L'inosservanza dei tempi sopra indicati per i ritiri determina l'applicazione delle penali previste all'art. 12. La Comunità ha la facoltà di eseguire in ogni momento controlli sullo svolgimento del servizio.

La Ditta deve provvedere alla movimentazione dei rifiuti dai Centri di raccolta della Comunità con propri mezzi di trasporto ed al carico dei rifiuti sui medesimi, utilizzando proprio personale e proprie attrezzature, nel rispetto delle normative in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, attenendosi a quanto indicato nei DUVRI.

Si precisa che la Comunità non fornirà personale di ausilio per le operazioni di movimentazione e di carico sul mezzo dei rifiuti da ritirare.

Le operazioni di raccolta e movimentazione dei rifiuti presso i Centri raccolta della Comunità devono avvenire secondo le modalità operative e le misure di sicurezza di cui al documento di valutazione dei rischi che la Ditta deve produrre prima della stipula del presente schema di contratto.

##### **5.2. REDAZIONE DEL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE E PESATURA**

E' cura della Ditta la compilazione dei formulari di identificazione previsti dall'art. 193 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm., relativi ai rifiuti da ritirare dalle varie unità locali. La ditta provvede, dove possibile, alla pesatura del materiale prelevato su ogni singolo C.R. Il bindello di pesata ottenuto deve essere allegato al FIR dello specifico centro. L'inosservanza della disposizione comporta l'applicazione di una sanzione prevista all'art. 12.

E' facoltà della stazione appaltante, la verifica a campione dei pesi dei rifiuti metallici raccolti dalla Ditta.

##### **5.3. TRASPORTO**

La ditta deve effettuare il trasporto dei rifiuti dai centri di raccolta (indicati all'allegato 3 – "planimetria Centri raccolta"), con l'impiego di idonei automezzi forniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per le tipologie di rifiuti da ritirare.

Il trasporto dei rifiuti deve avvenire tramite vettore in possesso di tutte le autorizzazioni richieste dalla legge, in particolare l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e delle eventuali norme regionali e disposizioni provinciali.

#### 5.4. TRATTAMENTO

Il servizio di recupero deve essere effettuato, a cura e con piena assunzione di responsabilità da parte della Ditta, esclusivamente presso impianti di recupero muniti di autorizzazione ordinaria in corso di validità per il recupero da effettuarsi nel rispetto della normativa vigente in base alla tipologia di rifiuti.

La Ditta deve indicare l'elenco degli impianti presso cui effettuerà il recupero dei rifiuti con indicazione dell'effettiva destinazione del rifiuto stesso. Inoltre il trattamento deve essere effettuato in conformità alle vigenti norme igienico sanitarie, nonché a quelle inerenti la sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro.

Qualora nel periodo di validità del presente contratto dovessero venire meno le autorizzazioni regionali e/o provinciali (per scadenza, sospensione o revoca), ed altre eventualmente richieste dalla legge in vigore in materia di gestione dei rifiuti, in possesso della Ditta o dell'impianto di smaltimento definitivo al momento dell'aggiudicazione, è fatto obbligo, pena la risoluzione del presente schema di contratto, di far pervenire alla Comunità, entro 15 giorni dalla data di scadenza, sospensione o revoca, tutti i documenti comprovanti il rinnovo o il ripristino di tali autorizzazioni, al fine di sollevare la Comunità da ogni responsabilità. Non devono assolutamente esservi giorni non coperti da autorizzazioni regionali e/o provinciali per tutta la durata del contratto, pena la risoluzione. Sono a carico della Ditta tutte le responsabilità civili e penali qualora il carico dei rifiuti venisse dirottato ad impianti non autorizzati.

#### 5.5. COMUNICAZIONE PESO RIFIUTI RITIRATI

L'appaltatore deve inviare alla Comunità entro le 24 ore successive al ritiro dei rifiuti la scansione della quarta copia dei formulari all'indirizzo di posta certificata [tecnico@pec.comunitavaldinon.tn.it](mailto:tecnico@pec.comunitavaldinon.tn.it) o ad altro indirizzo indicato dalla Comunità. E' onere della Ditta consegnare le attestazioni di avvenuto recupero finale alla Comunità, contestualmente all'invio della "quarta copia" dei formulari di identificazione, che deve avvenire entro e non oltre 90 giorni dalla data di ritiro del rifiuto. Le attestazioni devono riportare l'indicazione del metodo, del luogo e della struttura nella quale è avvenuto il recupero. Detti documenti devono essere inviati all'indirizzo Comunità della Val di Non, via C.A. Pilati 17, 38023 CLES (TN). Al ricevimento del plico e dopo la verifica della regolarità della documentazione, la Comunità invierà all'appaltatore comunicazione di regolare ricevimento dei documenti. L'inosservanza dei tempi sopra indicati determina l'applicazione delle penali di cui all'art. 12.

#### 5.6 CONSEGNA BOLLETTINI RILEVAZIONE PREZZI ALL'INGROSSO

L'appaltatore deve inviare mensilmente alla Comunità, attraverso mail o PEC indicate dalla Comunità, i bollettini quindicinali emessi dalla C.C.I.A.A. di Milano e riportanti i prezzi della voce nr. 60 della categoria nr. 429 "Rifiuti costituiti da rottami ferro ed acciaio" (qualora tale listino non fosse disponibile o aggiornato si farà riferimento al listino ASSOFERMET). L'inosservanza dei tempi sopra indicati determina l'attivazione di un sollecito da parte della Comunità. In caso di mancato riscontro al predetto sollecito entro 7 giorni, seguirà l'applicazione delle penali di cui all'art. 12.

### ART. 6 CONDIZIONI E SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Al fine della fatturazione, come indicato all'art. 5, paragrafo 5.6, la Ditta provvede a inviare mensilmente alla Comunità i bollettini quindicinali emessi dalla C.C.I.A.A. di Milano e riportanti i prezzi della voce nr. 60 della categoria nr. 429 "Rifiuti costituiti da rottami ferro ed acciaio" (qualora tale listino non fosse disponibile o aggiornato si farà riferimento al listino ASSOFERMET). Per i servizi di cui sopra la Ditta provvede a versare alla tesoreria della Comunità, previo ricevimento di fattura, il compenso calcolato applicando al prezzo massimo riportato alla voce nr. 60 della categoria nr. 429 dei suddetti bollettini la percentuale di rialzo pari a \_\_\_\_\_ % per tonnellata di materiale ferroso e metallico raccolto, così come derivante dall'offerta in sede di gara, moltiplicato per le tonnellate di rifiuto raccolto come risultante dai registri di scarico.

Essendo la produzione dei rifiuti soggetta a variabilità per cause non imputabili alla Comunità, le quantità poste a base di gara si intendono come presunte e non garantite. Di conseguenza, l'importo netto del servizio, determinato in sede di aggiudicazione, potrà subire variazioni in diminuzione o in aumento, per il mutare delle quantità conferite, fino al limite massimo del 20% dell'importo contrattuale. La percentuale di rialzo offerta rimarrà fissa ed invariabile per tutta la durata di affidamento del servizio e si intende comprensiva di tutti gli oneri, manodopera, attrezzature, trasporto e di tutto quanto necessario per l'esecuzione del servizio di cui trattasi. L'emissione delle fatture da parte della Comunità Val di Non avrà cadenza trimestrale.

#### **ART. 7 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA**

La Ditta deve:

- a) Segnalare immediatamente alla Comunità ogni circostanza, imprevisto e quant'altro potrebbe pregiudicare lo svolgimento regolare del servizio;
- b) Rispettare e fare osservare dal proprio personale tutte le norme e le disposizioni in materia di prelievo e trasporto del rifiuto oggetto dell'appalto,
- c) Provvedere, a propria cura e spese, allo smaltimento finale dei residui non recuperabili;
- d) provvedere alla regolare manutenzione delle attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza;
- e) Assicurare la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e ss.mm e delle normative locali e nazionali vigenti in materia di sicurezza.
- f) Osservare le modalità del servizio come descritte al precedente art. 5;
- g) Assumere tutte le responsabilità, civili e penali, per eventuali danni a persone o cose, arrecati da automezzi della Ditta;
- h) Garantire che la gestione dei rifiuti a lei affidati sia effettuato esclusivamente da ditte in possesso dell'iscrizione di cui all'art. 212 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e che abbiano regolare iscrizione per quanto previsto dal D.M. 17 dicembre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni,
- i) Farsi carico degli adempimenti previsti dalla legge per la corretta gestione dei rifiuti oggetto del presente schema di contratto, accollandosi gli eventuali oneri e responsabilità connessi, come, ad esempio, le analisi per la corretta definizione del rifiuto;
- j) Garantire l'ingresso all'impianto, per eventuali controlli, a personale della Comunità o a persona da questi delegata. Viene inoltre precisato che: la Ditta, per l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'esecuzione del servizio di cui trattasi, dovrà disporre di tutti i mezzi, delle attrezzature, degli impianti e dei materiali necessari per l'espletamento del servizio oggetto del contratto. Tutti i mezzi, le attrezzature, gli impianti e di materiali dovranno essere in regola con le vigenti normative e regolarmente autorizzati e/o abilitati dalle Autorità Competenti. La Comunità si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi agli impianti o i siti di stoccaggio e trattamento finale della Ditta durante tutto il periodo del servizio. A tale scopo la Ditta assicurerà la necessaria assistenza tecnico-logistica;
- k) Fornire mensilmente alla Comunità, attraverso mail o PEC, tutti i bollettini emessi quindicinalmente dalla C.C.I.A.A. di Milano riportanti i prezzi della voce nr. 60 della categoria nr. 429 "Rifiuti costituiti da rottami ferro ed acciaio" (qualora tale listino non fosse disponibile o aggiornato si farà riferimento al listino ASFOFERMET).

#### **ART. 8 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO**

Ogni attività relativa al funzionamento del servizio, deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge e con mezzi, attrezzature e

materiali adeguati. La Ditta deve osservare le norme derivanti dall'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché dalle vigenti normative in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, diigiene del lavoro, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori.

La Comunità è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità nei confronti di tutto il personale adibito dalla Ditta all'esecuzione delle attività relative al funzionamento del servizio affidato in gestione.

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dalla Comunità o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Comunità medesima potrà procedere alla risoluzione del contratto.

#### **ART. 9 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI**

La Ditta, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo rivestito e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti allegato al vigente contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto autonomie locali, ai sensi dell'art. 3 dell'integrazione al Codice medesimo approvata con deliberazione della Giunta della Comunità n. 3 di data 14.01.2014. La Ditta dichiara di conoscere il Codice di comportamento dei dipendenti, così come integrato con deliberazione della Giunta della Comunità n. 3 di data 14.01.2014, e si impegna a consegnare copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta consegna. La violazione degli obblighi di condotta di cui al predetto Codice può costituire causa di risoluzione del contratto. La Comunità, accertata l'eventuale violazione, contesta la stessa in forma scritta alla Ditta, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui queste non siano presentate o risultino non accoglibili, la Comunità procede alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. Le parti si impegnano a stipulare, ciascuna per la rispettiva competenza, idonee polizze assicurative contro i rischi d'incendio e di responsabilità civile. Entrambe rinunciano espressamente ad azioni di rivalsa nei reciproci confronti.

#### **ART. 10 PROPRIETA' DEL RIFIUTO**

Il rifiuto è di proprietà della Comunità sino al momento della consegna alla Ditta. La Ditta acquisirà pertanto la proprietà del rifiuto nel momento in cui lo stesso entrerà nel proprio impianto. Le frazioni merceologiche riciclabili provenienti dalla selezione resteranno di proprietà della Ditta unitamente alle parti non valorizzabili.

#### **ART. 11 RESPONSABILITA'**

La Ditta solleva la Comunità da ogni e qualsiasi responsabilità, diretta ed indiretta, per danni a persone o cose conseguenti alla propria attività ed a quella dei suoi collaboratori, dovendo altresì la Ditta risultare in regola con le assicurazioni antinfortunistiche dei propri dipendenti a termini della normativa vigente.

#### **ART. 12 PENALI**

In caso di inadempimenti alle obbligazioni del presente schema di contratto, la Comunità, previa formale contestazione alla controparte, si riserva la possibilità di applicare una penale giornaliera, in misura variabile da 100= (cento) a 1.000= (mille) Euro, in relazione alla gravità della violazione, per tutto il tempo nel quale l'inadempimento si protrae.

#### **ART. 13 RISOLUZIONE**

La Comunità si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) sospensione ingiustificata del servizio per più di 48 ore;
- b) sopravvenuta causa di esclusione ai sensi di cui all'art. 24 della L.P. n. 2/2016 e art. 80, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto applicabili;

- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- d) inosservanze di particolare gravità e/o reiterata violazione delle disposizioni del presente schema di contratto, di leggi o regolamenti; in particolare, il contratto si intenderà risolto a seguito di eventuali provvedimenti di revoca, annullamento o modificazione delle autorizzazioni rilasciate alla Ditta dagli organi competenti e necessarie per lo svolgimento del servizio oggetto del presente schema di contratto. Sarà preciso obbligo della Ditta portare la Comunità ad immediata conoscenza di tali provvedimenti;
- e) qualora a carico della Ditta venga adottata una misura interdittiva da parte delle Autorità competenti;
- f) qualora si verifichi situazione della Ditta comportante il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione;
- g) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio in oggetto;
- h) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli Infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- i) reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità del servizio;
- j) subappalto non espressamente autorizzato dalla Comunità;
- k) cessione della Ditta, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo senza prosecuzione dell'attività, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta.

In qualsiasi caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali, la Comunità diffiderà la Ditta, a mezzo raccomandata A.R., PEC o fax, ad eliminare tale inosservanza entro il termine di 15 (quindici) giorni. Qualora nonostante ciò l'inosservanza perdurasse, resta in facoltà della Comunità di risolvere il contratto, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che la Comunità ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

#### **ART. 14 RECESSO**

La Ditta è tenuta all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale del contratto, qualora la Comunità intendesse provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato, in relazione a modifiche normative e/o organizzative nel settore.

La Comunità può inoltre risolvere il contratto nei seguenti casi non imputabili alla Ditta:

- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.

In tali casi non spetta alla Ditta alcun genere di risarcimento per la cessazione anticipata del servizio.

#### **ART. 15 DIVIETO DI CESSIONE E DI DEL SUBAPPALTO DEL SERVIZIO**

È assolutamente vietata la cessione totale o parziale del contratto e ogni forma anche parziale di subappalto del servizio, sotto pena della risoluzione immediata del contratto, salvo il risarcimento di eventuali danni all'Ente.

#### **ART. 16 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e ss.mm.ii.

Il codice CIG del presente contratto è: **8612996525**.

#### **ART. 17 DISPOSIZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE**

Si da atto che le disposizioni del piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento della Comunità si applicano anche alla Ditta, obbligata al loro rispetto dal momento della sottoscrizione al contratto per l'affidamento del servizio.

## **ART. 18 DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI**

La Ditta, con la sottoscrizione del presente schema di contratto, dichiara di aver preso visione dei Documenti di valutazione dei rischi relativi ai centri di raccolta, di adeguare il proprio documento di valutazione dei rischi a quest'ultimi e di attenersi alle indicazioni in essi contenute.

## **ART. 19 SPESE DI STIPULA E DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO**

Le spese contrattuali ed ogni altra conseguente sono a carico della Ditta. Ai fini fiscali le parti dichiarano che il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

## **ART. 20 CONTOVERSIE E FORO COMPETENTE**

Qualunque contestazione dovesse eventualmente sorgere nel corso dell'esecuzione del contratto, non darà alcun diritto alla Ditta di sospendere unilateralmente il servizio, né di procedere alla riduzione o alla modifica del medesimo.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere circa l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del contratto, non concordemente definita tra le parti, sarà competente il Foro di Trento.

## **ART. 21 TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., si informa che i dati forniti dalla Ditta verranno trattati dalla Comunità per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto. La Ditta ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa. Il titolare del trattamento è la Comunità della Val di Non. Il Responsabile del trattamento è l'ing. Fiorenzo Cavosi.

## **ART. 22 ADEMPIMENTO REGISTRAZIONE EMAS**

Tenuto conto che la Comunità ha intrapreso ed acquisito la registrazione EMAS – Reg. CE n. 1221/2009 e ss.mm.), la Ditta si impegna ad una gestione del servizio in oggetto improntata al rispetto dell'ambiente.

## **ART. 23 RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente schema di contratto, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano la materia e all'offerta presentata dalla Ditta.

## **ART. 24 REGISTRAZIONE**

Il presente contratto viene steso nella forma della scrittura privata da assoggettare a registrazione in caso d'uso ai sensi e agli effetti dell'art. 5 del D.P.R. 26.10.1972 n. 634.

*Il presente contratto è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).*

*Si conviene che la data di sottoscrizione del presente contratto è quella di repertorizzazione all'interno del sistema di gestione documentale PiTre della Comunità.*

Letto, confermato e sottoscritto

COMUNITÀ DELLA VAL DI NON

Il Responsabile del Servizio Tecnico e Tutela Ambientale

f.to digitalmente ing. Fiorenzo Cavosi

DITTA